

STATUTO

**RETETENDA CONSORZIO DI
COOPERATIVE SOCIALI -
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE - ETS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SALERNO SA VIA CRISTOFORO
CAPONE 59

Numero REA: SA - 498426

Codice fiscale: 06115850650

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-03-2024 - Statuto completo	2
--	---

Allegato B
al n. 18257 di repertorio
al n. 8671 della raccolta

STATUTO

TITOLO I

Costituzione - Sede - Durata – Oggetto

Art. 1 - Denominazione

È costituito, ai sensi dell'art. 27 (ventisette) del D.Lg.vo C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, dell'art. 8 (otto) della Legge 8 novembre 1991, n. 381, e del D.Lg.vo 3 luglio 2017, n.112, un consorzio tra cooperative sociali ed Enti del Terzo Settore sotto la denominazione:

ReteTenda Consorzio di Cooperative Sociali - Società Cooperativa Sociale - Ets

Art. 2 - Sede

Il Consorzio ha sede in Salerno. L'organo amministrativo ha facoltà di trasferire la sede consortile nell'ambito del Comune indicato al comma 1 e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

Art. 3 - Durata

La durata del Consorzio è illimitata ma potrà essere sciolta in ogni momento con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Art. 4 - Scopo, oggetto e finalità sociali

Il consorzio è una società cooperativa sociale con scopo consortile, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, svolgendo la propria attività ai sensi dell'art.1 (uno) della legge n. 381/91.

Il consorzio si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'associazionismo tra cooperative (mirato al rispetto delle esigenze della persona prioritario rispetto alle esigenze di carattere economico e tecnologico), una giusta distribuzione dei guadagni, un lavoro non strutturato sullo sfruttamento; la priorità dell'uomo sul danaro, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni pubbliche.

Operando secondo questi principi il consorzio intende svolgere in modo stabilmente organizzato e senza fini di lucro attività ed iniziative volte a favorire le cooperative consorziate e non, nel raggiungimento dei loro fini, nonché a promuovere la costituzione di nuove cooperative sociali e lo sviluppo dei valori morali e sociali della cooperazione.

Per fare ciò il consorzio si propone di svolgere in modo organizzato e senza fini di lucro attività finalizzate al recupero e alla qualificazione umana, morale, culturale, professionale, nonché all'inserimento sociale e lavorativo di persone in difficoltà o in stato di emarginazione.

Ciò attraverso l'utilizzo della stabile organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei consorziati e dei terzi, che a qualsiasi titolo professionale, di volontariato, o quali utenti partecipino nelle diverse forme alle attività e alla gestione del consorzio.

Per il raggiungimento degli scopi consortili, i consorziati possono instaurare con la cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro in qualsiasi forma consenta la legislazione italiana. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei consorziati sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. Il Consorzio può operare anche con terzi non consorziati.

Il consorzio si propone i seguenti scopi:

- a)** promuovere la collaborazione e lo scambio tra le cooperative sociali consorziate e non, perchè diventi operante l'inserimento sociale di coloro che sono in condizioni di svantaggio e di emarginazione;
- b)** favorire lo sviluppo e la produttività sociale nell'attività lavorativa delle cooperative anche commercializzandone i prodotti ed offrendo a terzi, ivi compresi enti pubblici e privati, direttamente o tramite convenzioni o altre forme di contratto, prodotti e servizi; organizzando reti di vendita comuni, con tutti i supporti logistici ed organizzativi necessari quali, ad esempio, partecipazione a fiere, azioni pubblicitarie, ricerche di mercato, approntamento di cataloghi;
- c)** avvalersi della rappresentatività delle cooperative consorziate per trattare con l'Ente Pubblico;
- d)** gestire attività di formazione ed addestramento, realizzate anche con l'ausilio delle Regioni e del Fondo Sociale Europeo, volte a stimolare ed accrescere la coscienza cooperativistica nonché specifiche competenze e professionalità delle cooperative consorziate e di quanti partecipano all'attività delle cooperative;
- e)** realizzare anche inserendo al lavoro persone svantaggiate, ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 381/91, servizi di supporto e consulenza tecnica, aziendale ed amministrativa ed offrire quant'altro necessario, ivi compreso il sostegno finanziario alle cooperative consorziate per migliorare la loro efficacia operativa;
- f)** partecipare a gare di appalto, stipulare contratti con Enti Pubblici e Privati in nome proprio;
- g)** coordinare e determinare le modalità di raccordo con gli enti pubblici e privati per l'acquisizione di lavori e la realizzazione degli stessi;
- h)** realizzare una rete fra i soci favorendo lo scambio di esperienze e tutte le possibili forme di integrazione, collaborazione e sinergie tra di essi;
- i)** assicurare agli associati l'informazione permanente sulle politiche di comune interesse per lo sviluppo dell'attività produttiva in ogni sua fase;
- l)** curare la progettazione e realizzazione di iniziative ed attività integrate fra i soli soci, oppure i soci e soggetti terzi, ivi inclusi gli Enti Locali;
- m)** rappresentare ed assistere su esplicita delega, i consorziati per pratiche presso i competenti organi statali, gli istituti bancari, assicurativi, previdenziali e simili, per l'ottenimento dei contributi, finanziamenti ed in genere di tutte le agevolazioni previste dalle leggi;
- n)** erogare servizi reali quali marketing, consulenza organizzativa, consulenza tecnica e di layout, finalizzati allo sviluppo tecnologico ed innovativo delle imprese associate.
- o)** realizzare tutte le attività previste dagli oggetti sociali dei singoli consorziati, anche attraverso i consorziati stessi.

Per realizzare le finalità di cui sopra il Consorzio realizzerà l'attività gestionale, sia direttamente che tramite le cooperative socie, di servizi socio-sanitari orientati in via prioritaria, ma non esclusiva ai bisogni di persone disagiate, anziani, minori a rischio, portatori di handicap psicofisico, tossicodipendenti, malati, inabili ed invalidi, alcoolizzati e disabili psicofisici di qualunque età e di qualsiasi tipo, immigrati, nomadi, detenuti ed ex detenuti, e di tutti coloro che ne dovessero chiedere

l'intervento, per concrete esigenze di bisogno; attraverso la prestazione di servizi socio-educativi intesi nel senso più ampio, anche mediante preliminare attività di formazione, progettazione, studi e ricerche, coinvolgendo anche i servizi scolastici di base e di formazione professionale, corsi di formazione e lavoro e di addestramento professionale, corsi sanitari di base, e ad elevata integrazione socio-sanitaria. Sia la condizione che le categorie sociali, sia gli interventi nei settori socio-sanitari e socio-educativi sono intesi in senso dinamico, secondo l'evoluzione umana e tecnologica, e secondo la scelta di specifici settori di operatività, in base alle ricerche di mercato ed alla migliore vantaggiosità per la persona richiedente e per l'offerta.

In relazione a tutto quanto innanzi il consorzio può svolgere, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto di terzi, ovvero stipulando apposite convenzioni con enti pubblici o privati, le seguenti attività:

- assistenza ed ogni altra forma di intervento psico-socio-riabilitativo in direzione di tutte le categorie già menzionate;
- cura dell'igiene della persona, pulizia e riordino della casa e aiuto alla preparazione dei pasti;
- assistenza agli anziani e a tutti coloro che ne dovessero chiedere l'intervento per reali esigenze di bisogno a domicilio o presso centri organizzati, per la gestione del tempo libero e di eventuali bisogni propri dell'età;
- l'animazione culturale per la gestione del tempo libero attraverso l'organizzazione di parchi giochi, ludoteche, biblioteche, attività sportive, teatrali, musicali per tutte le categorie su menzionate;
- attività di servizi di riabilitazione in genere;
- gestione di asili nido, scuole materne e mense sociali, gestione di strutture educativo-assistenziali per tutte le categorie sopra menzionate;
- gestione di centri sociali e di centri terapeutici territoriali con annessi servizi per l'utenza, organizzazione di servizi per l'affidamento familiare, assistenza esterna agli istituti di pena per le attività ludiche destinate ai minori conviventi con madri in stato di detenzione, assistenza socio-sanitaria, infermieristica, musico-terapeutica e ambulatoriale presso la propria sede, presso strutture private e pubbliche e presso il domicilio del richiedente per tutte le categorie di cui sopra e per tutti coloro che ne dovessero chiedere l'intervento per reali esigenze di bisogno;
- diffusione ed educazione alla medicina preventiva presso strutture pubbliche, private e a domicilio, con seminari, convegni e altre forme educative;
- gestione e partecipazione alla produzione di apparati e servizi di telesoccorso, teleassistenza, telecontrollo, telediagnostica, telemedicina e telelavoro in genere, sia in forma privata che in convenzione con pubbliche amministrazioni e ogni altro ente privato;
- prestazione di servizio ambulanze, prestazione di servizi, anche mediante la partecipazione a gare d'appalto, a favore di ospedali, cliniche, case di cura, anche mediante la ricerca e fornitura di personale specializzato (infermieri, paramedici, terapisti, tecnici);
- studi e ricerche sulle realtà territoriali e sulle condizioni sociali connesse ai punti di cui sopra; ricerca finalizzata ad esaminare le dinamiche dei sistemi professionali e a preparare le risposte formative attraverso la formazione e riqualificazione a favore di giovani e adulti con corsi di base post-obbligo scolastico, post-diploma, post-laurea;
- perfezionamento, aggiornamento e specializzazione per lavoratori già occupati, per dirigenti, quadri, staff; formazione connessa ai processi di mobilità conseguenti a riconversioni e a ristrutturazioni industriali;
- progettazione e realizzazione d'interventi d'orientamento in collaborazione con l'istituzione scolastica e la realizzazione di moduli orientativi per giovani;

- corsi di aggiornamento professionale corrispondenti alle reali domande formative del mercato; consulenze e informazioni riguardanti lo sviluppo e l'innovazione dei sistemi produttivi e le attività di formazione ed orientamento; corsi di lingue (principiante - intermedio - avanzato) rivolte ad esigenze personali, professionali e didattiche;

- disbrigo di pratiche amministrative presso enti ed uffici pubblici;

Allo scopo di favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, il consorzio potrà prestare servizi rivolti alla cura e promozione del territorio, consistenti in:

- 1) ricognizione, catalogazione, individuazione storico-critica e tecnica dei beni naturali, ambientali, archeologici, architettonici, rurali e scientifici nonché manutenzione e custodia degli stessi, gestione dei musei;

- 2) realizzazione di aziende agrituristiche, creazioni di complessi per lo sviluppo turistico montano, in applicazione della normativa speciale in materia europea, nazionale e regionale ed utilizzando gli incentivi ivi previsti; prestazione di servizi inerenti la ricezione turistica e la gestione di strutture ricettive turistiche (ostelli, case sfitte, pensioni, bed & breakfast);

- 3) organizzazione di congressi, manifestazioni culturali, di spettacolo, meetings, per conto proprio e/o di enti pubblici e/o privati;

- 4) gestione di mense, ristoranti, ostelli, bar, impianti sportivi e turistici, alberghi, centri di accoglienza;

- 5) lavori di pulizia, disinfezione, disinfestazione e manutenzione di locali pubblici e privati, taglio erba, lavori di forestazione e manutenzione aree verdi;

- 6) lavori di facchinaggio, trasporti, servizi di custodia e sorveglianza;

- 7) servizi di gestione di parcheggi e servizi di vigilanza per conto di enti pubblici e privati;

- 8) servizi di spazzamento, raccolta, smaltimento, trattamento e riciclaggio di rifiuti per conto di enti pubblici e privati;

- 9) servizi di protezione civile e offerta di opere e mezzi di pronto intervento per esigenze particolari o per calamità naturali;

- 10) produzione o commercializzazione dei prodotti agricoli e artigianali tipici del territorio di competenza.

Il consorzio, in via non prevalente e strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo:

- compiere operazioni bancarie, ipotecarie, commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari;

- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie;

- assumere commesse per conto di terzi;

- partecipare ad altri consorzi di cooperative;

- assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in imprese che svolgono attività analoghe o accessorie all'attività sociale;

- accedere, laddove sussistano i presupposti, a leggi agevolative e a qualsiasi altra fonte di intervento pubblico in tema di cooperazione;

- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n.59 e norme modificative ed integrative;

- stipulare convenzioni ai sensi degli artt.11 e 12 della legge n.68/99 per l'inserimento temporaneo dei disabili.

TITOLO II

Soci

Art. 5 - Numero dei soci e loro requisiti

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo di legge. La base sociale sarà comunque formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali e i loro Consorzi in conformità a quanto previsto dall'art. 8 della legge n. 381/91.

Possono divenire socio del consorzio ~~tutte~~ le persone giuridiche private con particolare riguardo alle Cooperative sociali di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 della legge 381/91, ed altri enti del terzo settore nei limiti normativi.

Art. 6 - Procedura di ammissione

6.1 Chi intende essere ammesso come socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta contenente:

- a)**- copia conforme dell'atto costitutivo e dello Statuto, con tutte le eventuali modifiche apportate;
- b)**- copia del certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese, del Registro Prefettizio se trattasi di Cooperative;
- c)**- copia della deliberazione dell'Organo sociale della società che ha i poteri per chiedere l'associazione al consorzio, contenente il nominativo del delegato all'assemblea del Consorzio e l'indicazione della quota sociale che intende sottoscrivere,
- d)**- la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

6.2 Il Consiglio di Amministrazione, esaminata la domanda e valutate le necessità del consorzio, decide l'ammissione od il rifiuto di essa, con deliberazione motivata.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente comma, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

6.3 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei consorziati.

6.4 L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Art. 7 Conferimenti e quote dei consorziati operatori

7.1 I conferimenti dei consorziati operatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote del valore nominale di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero).

7.2 Ogni consorziato operatore deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a 10 (dieci).

Art. 8 Vincoli sulle quote e loro alienazione

8.1 Il consorziato che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata o pec, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 6. Salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera partecipazione detenuta dal consorziato.

8.2 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al consorziato entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il consorziato è libero di trasferire la propria partecipazione e il Consorzio deve iscrivere nel libro dei consorziati l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire consorziato.

Art. 9 - Obblighi dei soci

I soci dovranno versare l'importo della quota sociale sottoscritta.

Per tutti i rapporti con il Consorzio, il domicilio dei consorziati è quello risultante dal libro consorziati. La variazione della sede del consorziato ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con comunicazione scritta al Consorzio.

TITOLO III

Perdita della qualità di socio

Art. 10 - Ipotesi

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione.

Art. 11 - Recesso

Oltre che nei casi previsti per legge, il socio può recedere qualora:

- a)- abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b)- non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se la domanda di recesso è fondata sui motivi di cui al precedente comma e decidere tenendo conto degli interessi del consorzio anche in relazione alle mansioni svolte dal socio richiedente.

Agli effetti del diritto di cui al successivo art.12, il recesso, se accettato, dà luogo alla liquidazione delle quote sociali con la chiusura dell'esercizio in corso alla data dell'accettazione.

Art. 12 - Decadenza

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci falliti o sottoposte a procedure di liquidazione volontaria o coatta.

Agli effetti del diritto di cui al successivo art.14, lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitatamente al socio dà luogo alla liquidazione delle quote sociali con la chiusura dell'esercizio in corso alla data della deliberazione.

Art. 13 - Esclusione

L'esclusione, come mezzo di estromissione dal consorzio del socio, fondata sul potere disciplinare del consorzio nei confronti dei soci, può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei seguenti

casi:

- a) impossibilità per il socio stesso di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure perdita dei requisiti per l'ammissione;
- b) il socio danneggia moralmente o materialmente il consorzio, oppure fomenta dissidi o disordini tra i soci;
- c) il socio svolge attività in contrasto o concorrente con quelle del consorzio;
- d) il socio non osserva le disposizioni contenute nello Statuto e/o le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- e) il socio, senza giustificato motivo, non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.

Il provvedimento di esclusione deve essere adottato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione motivata.

Art. 14 - Comunicazione ed efficacia

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione che riguardano il recesso, che prendono atto delle decadenze o che deliberano l'esclusione di un socio devono essere comunicate al socio interessato con lettera raccomandata o pec (posta elettronica certificata).

Il recesso diviene operativo nei termini fissati dall'art. 2526 c.c., mentre l'esclusione decorre dall'annotazione nel libro dei soci.

Art. 15 - Scioglimento del rapporto

Lo scioglimento del rapporto sociale a qualsiasi titolo determina il diritto al rimborso della quota sociale effettivamente versata.

La liquidazione della quota conferita deve aver luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto sociale si è sciolto limitatamente al socio.

Il diritto al rimborso matura allo scadere dei tre mesi successivi all'approvazione del bilancio.

I soci receduti, decaduti od esclusi devono chiedere il rimborso con domanda scritta entro il termine di cinque anni dalla scadenza dei predetti tre mesi.

Le quote per le quali non sia chiesto il rimborso nel termine predetto sono devolute, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, a riserva legale.

TITOLO IV

Patrimonio consortile

Art. 16 - Patrimonio

16.1 Il patrimonio consortile è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è costituito:
 - dal capitale sociale costituito da un numero illimitato di quote, del valore minimo di euro venticinque (25,00) ciascuna e, se superiori, di un valore multiplo di tale importo;
 - dal fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale;
- b) dal fondo di riserva indivisibile costituito dalle eccedenze attive di bilancio e dalle quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci deceduti, esclusi o decaduti;
- c) dal fondo apporti in conti capitali che è indivisibile, costituito da qualunque altro importo che pervenga al consorzio per atti di liberalità, lasciti o per contributi in conto capitale da Enti pubblici o

privati.

16.2 Per le obbligazioni consortili risponde soltanto il consorzio con il suo patrimonio e, conseguentemente, i consorziati nel limite delle quote sottoscritte.

16.3 Le riserve, salvo quelle di cui alla precedente lettera c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i consorziati cooperatori durante la vita del consorzio, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 17 - Quote sociali

Le quote sociali sono indivisibili.

Non possono essere sottoposte a pegno od a vincolo, né essere alienate senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione; il difetto di tale autorizzazione rende l'atto inopponibile alla società.

TITOLO V ***Organi della società***

Art. 18 - Organi sociali

Le funzioni sociali sono esercitate:

- a)- dall'Assemblea dei soci;
- b)- dal Consiglio di Amministrazione;
- c)- dal Presidente;
- d)- dal Collegio dei Sindaci, qualora obbligatorio ai sensi di legge o nominato dall'Assemblea.

Art. 19 - Assemblea dei soci

La società ha nell'assemblea dei delegati il suo organo sovrano; essa, quando è regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio, o entro sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano. Oltre quanto previsto dal comma precedente l'assemblea dovrà essere convocata per il rinnovo delle cariche sociali e per la trattazione di tutti gli altri argomenti attinenti la gestione sociale indicati dall'ordine del giorno.

L'assemblea ordinaria o straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo reputi necessario, quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale, se nominato, o da almeno un terzo dei soci; in tal caso il Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di indire l'assemblea entro un mese dal ricevimento della domanda.

L'assemblea ordinaria dei soci:

- approva il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo ed il bilancio sociale.
- determina il periodo di durata del mandato e il numero dei componenti del consiglio di amministrazione e provvede alle relative nomine e revocche;
- procede alla nomina del Presidente e del Vice Presidente del consorzio;
- procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;
- procede alla nomina del soggetto cui è demandato il controllo contabile.

Art. 20 - Convocazione dell'assemblea

La convocazione dell'assemblea si fa mediante comunicazione ad ogni socio almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (lettera A.R., telefax, posta elettronica/pec o altro mezzo idoneo) che garantisca l'avvenuto ricevimento.

Nella stessa comunicazione deve essere indicato il giorno della seconda convocazione, nel caso che la prima andasse deserta, il luogo e l'ora di esse. La seconda convocazione non può avvenire nello stesso giorno fissato per la prima.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano intervenuti gli amministratori ed i sindaci effettivi; tuttavia, in questa ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Le assemblee, sia ordinaria che straordinaria, deliberano con le maggioranze previste dagli artt. 2368 e 2369 c.c..

L'assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale.

È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea dei Soci si tengano per videoconferenza o tele audio conferenza a condizione che:

- 1) sia consentito al Presidente del Consiglio, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 2) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- 3) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Verificandosi questi requisiti, la riunione si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e il soggetto verbalizzante. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

A parità di voto dopo un supplemento di discussione si procede ad una nuova votazione.

Nel caso permanga la parità prevale la parte a cui afferisce il voto del Presidente.

Art. 21 - Modalità di votazione

Le votazioni si fanno per alzata di mano.

L'assemblea può, tuttavia, stabilire che si tengano in modo diverso, purché il voto sia espresso in maniera palese.

Hanno diritto di voto i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno trenta giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota.

I soci hanno diritto di farsi rappresentare in assemblea solo da un altro socio mediante delega scritta, con i limiti di cui all'art. 2534 c.c. .

In particolare ogni socio delegato non può rappresentare più di due soci.

Art. 22 - Verbale assembleare

L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è dichiarata aperta e presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da un socio eletto dall'assemblea stessa.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.

Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il verbale delle assemblee straordinarie deve essere redatto da un notaio.

Art. 23 - Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata e gestita da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri.

La maggioranza dei componenti del Consiglio è indicata dai soci ordinari ed è scelta tra i legali rappresentanti, gli amministratori e i soci di questi ultimi.

I consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Consiglio, quando l'assemblea non abbia provveduto, elegge nel suo seno un Presidente ed eventualmente un Vice-Presidente.

Il Consiglio si riunisce quando lo crede opportuno il Presidente o quando ne facciano richiesta scritta almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso da spedirsi a tutti i consiglieri ed ai sindaci effettivi almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, in caso di urgenza, almeno 24 ore prima del giorno fissato per l'adunanza.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (lettera A.R., telefax, posta elettronica o altro mezzo idoneo) che garantisca l'avvenuto ricevimento.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide quando sia presente la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza e con voto palese.

Il consigliere che senza giustificati motivi, opportunamente comunicati al Presidente, è assente a più di due sedute consecutive del Consiglio, è considerato decaduto dalla carica ed al suo posto potrà essere cooptato, dal Consiglio di Amministrazione, un altro socio della Cooperativa che ne abbia i requisiti.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza o tele audio conferenza a condizione che:

- 1) sia consentito al Presidente del Consiglio, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 2) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- 3) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Verificandosi questi requisiti, la riunione si considererà tenuta nel luogo ove si trovano il Presidente e il soggetto verbalizzante. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

A parità di voto dopo un supplemento di discussione si procede ad una nuova votazione.

Nel caso permanga la parità prevale la parte a cui afferisce il voto del Presidente.

Art. 24 - Poteri del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

Spetta fra l'altro a titolo esemplificativo al Consiglio:

- a)- curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b)- redigere i bilanci;
- c)- compilare l'eventuale regolamento interno;

- d)-** deliberare sull'ammissione ed esclusione dei soci;
 - e)-** convocare l'assemblea;
 - f)-** stabilire le spese per la gestione societaria;
 - g)-** stipulare tutti i contratti e gli atti inerenti all'attività sociale e così:
 - acquistare, vendere e permutare beni immobili o beni mobili, anche se iscritti in pubblici registri;
 - assumere garanzie reali e personali;
 - contrarre mutui e finanziamenti;
 - stipulare contratti di locazione e conduzione;
 - riscuotere somme, rilasciandone quietanza;
 - compiere qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico e privato, come l'apertura di conti correnti e la disposizione ed i prelevamenti dai medesimi e compiere in genere qualsiasi operazione bancaria;
 - obbligare cambiariamente la società;
 - h)-** assumere e licenziare personale;
 - i)-** compiere in genere tutti gli atti e le operazioni rientranti nell'oggetto sociale.
- Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione può elaborare un apposito regolamento interno, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Art. 25 - Presidente e Vice-Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma sociale e rappresenta legalmente la società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente è pertanto legittimato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura, dandone quietanza liberatoria.

Egli ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società; può altresì nominare procuratori speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

In caso di assenza o di legittimo impedimento del Presidente, tutte le sue funzioni spettano al Vice-Presidente; la firma del Vice-Presidente è, di per sé sola, prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente, nei confronti dei terzi.

Art. 26 - Sostituzione degli amministratori

In caso di mancanza di uno o più amministratori si provvede a sostituirli con i meccanismi normativi e con i tempi operativi previsti dall'art. 2386 Codice Civile.

Art. 27 - Collegio dei Sindaci

I sindaci, in numero di tre effettivi e di due supplenti, sono nominati dall'assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'assemblea nomina il Presidente del Collegio dei Sindaci.

Il Collegio Sindacale esercita un controllo sull'amministrazione della società, vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accerta la regolare tenuta della contabilità sociale ed esercita i poteri e le funzioni fissati dalla legge.

Art. 28 - Revisore

In alternativa al Collegio Sindacale, nei casi in cui non sia obbligatorio nominare tale organo, può essere nominato con le stesse modalità di nomina e con gli stessi poteri, un Revisore iscritto presso il Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il revisore resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile; decade dall'ufficio al momento dell'iscrizione nel Registro delle Imprese della nomina del Collegio sindacale. Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409 ter C.C.; si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409 sexies C.C.

TITOLO VI

Esercizi sociali - Utili - Fondi di Riserva

Art. 29 - Esercizi sociali

L'esercizio sociale si apre il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Alla fine dell'esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla compilazione del bilancio da sottoporre, nei termini e nei modi di legge, all'esame e all'approvazione dell'assemblea generale.

Art. 30 - Utili e Finanziamenti dei Soci

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui attivi annuali, al netto di tutte le spese e costi compresi gli ammortamenti, destinandoli nel modo previsto dalle leggi in materia, quali, in particolare, l'art. 2536 del c.c. e gli artt. 7 e 11 della legge 31/1/92 n.59.

In particolare gli utili del bilancio saranno così destinati:

- a) non meno del 20% al fondo di riserva legale;
- b) un dividendo ai soci entro il limite di remunerazione consentito dalle vigenti leggi in materia ai fini dei requisiti mutualistici;
- c) il 3% alla costituzione ed all'incremento del Fondo Mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dall'Associazione Nazionale di Rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo cui la società aderisce;
- d) una quota determinata dall'assemblea che approva il bilancio ai fini mutualistici di cui all'art. 2536 comma 3 c.c.;
- e) la rimanenza sarà destinata al fondo di riserve straordinarie e ad ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri. Le riserve non sono ripartibili fra i soci durante la vita della società.

I finanziamenti con obbligo di rimborso sono a titolo gratuito, in deroga alla presunzione di cui all'art.1815 c.c., salvo diversa delibera ordinaria di volta in volta adottata.

TITOLO VII

Scioglimento e liquidazione

Art. 31- Scioglimento

Il consorzio si scioglie per:

- decorso del termine;
- conseguimento dell'oggetto sociale o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
- impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell'assemblea;
- deliberazione dell'assemblea;
- perdita del capitale sociale.

Art. 32- Liquidazione

Verificatasi una causa di scioglimento, l'assemblea dei delegati delibera sulla liquidazione della società, nominando uno o più liquidatori con le attribuzioni stabilite dalla legge in materia.

TITOLO VIII ***Disposizioni Generali***

Art. 33-Requisiti mutualistici

Le seguenti clausole mutualistiche sono inderogabili e devono essere osservate in fatto:

- a)- divieto della distribuzione dei dividendi superiori a quanto previsto all'art.30;
- b)- divieto di distribuzione delle riserve fra i soci durante la vita del consorzio;
- c)- devoluzione, in caso di scioglimento del consorzio, del residuo patrimonio sociale - dedotto soltanto il capitale versato e rivalutato e i dividendi eventualmente maturati di cui al primo comma lettera c) dell'art.26 D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive modifiche - ai fondi mutualistici previsti dall'art.11 comma 1 legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Art. 34- Clausola compromissoria

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Salerno, con gli effetti previsti dagli artt. 38 e segg. del D.Lg.vo n. 5/2003. Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro sessanta giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità della Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Salerno che provvederà alla nomina dell'arbitro /degli arbitri. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il Procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro sessanta giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.

Art. 35- Mutualità prevalente

35.1 Il consorzio si propone di svolgere la propria attività caratteristica in prevalenza con le cooperative consorziate e con i soci cooperatori di queste ultime, ai sensi degli articoli 2512 e 2513 del codice civile.

35.2 Il consorzio si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai consorziati cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è vietato distribuire le riserve fra i consorziati cooperatori;

d) in caso di scioglimento del consorzio, l'intero patrimonio consortile, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

35.3 I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 36- Richiami legislativi

Al consorzio di cooperative si applicano:

- 1) le disposizioni dell'art. 27 (ventisette) D.Lg.vo C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1.577, dell'art. 8 (otto) della legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori delle cooperative consorziate;
- 2) in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative;
- 3) le norme di cui al 3 luglio 2017, n. 112;
- 4) per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata;
- 5) Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni di legge in materia.

F/to. Luca Restaino Notaio

Segue sigillo

Copia su supporto informatico conforme al documento originale
su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, D.
Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 che si trasmette ad uso registro
imprese.